

Roma, 04/04/2024

Prot. n.91/DA

Spett.le

Merck Life Science S.r.l.

Via Monte Rosa, 93

20149 Milano

Pec:mercklifescience@pec.merckgroup.com

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI SIGMA ALDRICH PER LE APPARECCHIATURE E GLI STRUMENTI DELL’AREA DI RICERCA ONCOLOGIA E OFFICINA FARMACEUTICA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ - CUP E83C22003170001

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma, Piazza Sant’Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 (nel prosieguo anche “Ospedale” o “OPBG”), rappresentato dal Direttore Amministrazione, Ing. Antonio Perno,

E

la Merck Life Science S.r.l., con sede in Milano, c.a.p. 20149, Via Monte Rosa n.93, codice fiscale e partita IVA 13209130155, (nel prosieguo anche “Merck Life Science” o “Società” o “Fornitore” o “Operatore Economico”) rappresentata da Angela Rinaldi, nata a Monte Sant’Angelo (FG), il 23/07/1973, Codice fiscale RNLNGL73L63F631U, in qualità di Legale Rappresentante dell’Operatore Economico medesimo che stipula in nome, per conto ed interesse di essa

PREMESSO

- che con determina n.12 del 21/12/2023 - Prot. n.49/DA, è stata indetta la procedura in intestazione;

- che l'istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo;
- che la Società su indicata conferma di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni poste nei documenti di gara;
- che il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dal Fornitore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia del contratto medesimo, con ogni conseguenza di legge;
- il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria definitiva, come previsto nell'art.9 del Capitolato d'oneri e nell'articolo 117 del D. Lgs. n.36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), conforme allo schema di cui al medesimo art.117, comma 12, del Codice, stipulando con la DEUTSCHE BANK S.p.A. la garanzia fideiussoria n.896BGC2400434 emessa il 26/03/2024, che viene consegnata all'OPBG.

In sede di offerta, il Fornitore ha accettato, tra l'altro, ogni clausola presente nel Capitolato d'oneri oltre che nel Capitolato Tecnico.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Contratto"), le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) Lettera d'invito del 05/01/2024;
- b) Capitolato d'oneri
- c) Capitolato tecnico
- d) DGUE firmato da Merck Life Science;
- e) Offerta economica Merck Life Science prot. n.2001811622 del 15/01/2024 pervenuta a mezzo PEC il 17/01/2024;
- f) Valutazione di congruità del 22/01/2024;
- g) Decreto di aggiudicazione Prot. n.25/DA del 16/02/2024;

h) Garanzia fideiussoria definitiva n.896BGC2400434 emessa il 26/03/2024, rilasciata dalla DEUTSCHE BANK S.p.A.

2. I sopra menzionati documenti, Allegati al presente Contratto, si intendono quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. L'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", come sopra rappresentato, affida alla Merck Life Science la fornitura, per l'Area di Ricerca Oncologia e Officina Farmaceutica, dei materiali consumabili Sigma Aldrich come di seguito indicati e dettagliati nell'offerta:

- CRYOSTOR(TM) CS10 CRYOPRESERVATION MEDIU

2. L'importo annuale stimato dell'Accordo Quadro come descritto nell'offerta economica, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è di Euro 141.300,00 (centoquarantunomilatrecento/00) oltre IVA, ove dovuta.

3. La suddetta fornitura dovrà essere realizzata sulla base di appositi Ordini di Esecuzione secondo le modalità previste nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato tecnico.

4. Il quantitativo effettivo da fornire, nei limiti di quanto indicato nella documentazione contrattuale e in particolare nell'Allegato 1 (Materiali Consumabili Sigma Aldrich), è indicato nei singoli Ordini di Esecuzione della fornitura emessi dall'Ospedale.

5. L'importo di ciascun Ordine di Esecuzione della fornitura è determinato dai quantitativi richiesti per i rispettivi prezzi unitari.

6. Ciascun Ordine di Esecuzione della fornitura è impegnativo per l'OPBG relativamente al quantitativo indicato.

7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ospedale può imporre alla Società l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, Merck Life Science non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 – Durata del contratto

1. La durata dell'Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2024. L'Ospedale, previo accordo con Merck Life Science, si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'OPBG.
2. Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore degli Ordini di Esecuzione della fornitura abbia raggiunto l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro stesso, fatta salva la decisione di ricorrere all'opzione di “*variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto*” descritta nel precedente articolo, l'Accordo Quadro dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza l'Ospedale non potrà emettere ulteriori Ordini di Esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Obbligazioni delle Parti

1. La fornitura dovrà essere realizzata secondo quanto contenuto nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nel Capitolato d'oneri e nell'Offerta Economica presentata dalla Società che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La Società, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Articolo 5 - Responsabile esecuzione del Contratto (“Referente interno”)

Referente interno del Fornitore è la Dott.ssa Angela Rinaldi.

Referente interno dell'Ospedale è la Dott.ssa Monica Gunetti che coordina la corretta implementazione del Contratto ed il relativo monitoraggio ed in quest'ambito fornisce anche le necessarie indicazioni operative alla Società con la quale mantiene i relativi rapporti interlocutori ed assicura riscontro della quantità e della qualità delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

Per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del Contratto ciascuna Parte dovrà fare riferimento al Referente interno dell'altra Parte.

Eventuali modifiche del Referente interno dovranno essere comunicate dalla Parte interessata, attraverso Responsabile munito di poteri di rappresentanza e firma, all'altra Parte a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Referente interno di quest'ultima nonché, quanto ad OPBG, anche della Funzione Supply Chain.

Ove il mittente e/o destinatario non dispongano della PEC, detta comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede dell'altra Parte come individuata nel Contratto all'attenzione dei medesimi destinatari come individuati nel paragrafo che precede.

Art. 6 – Obblighi della Società relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di comportamento

1. La Società, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ospedale.
2. La Società si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento interno di Merck Life Science e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ospedale.

Art. 7 – Liquidazione e pagamenti

1. La Società provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile delle forniture effettuate.
2. Il pagamento delle fatture, emesse dalla Società a fronte delle forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali, è previsto a 90 (novanta) giorni, fine mese, dalla data delle fatture stesse.
3. Le fatture devono:
 - riportare i riferimenti al Contratto e ai correlati Ordini di Esecuzione;
 - contenere, in calce, la dicitura "Fattura portante un credito non cedibile";
 - indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale di riferimento della Società funzionali al pagamento da parte di OPBG;
 - riportare il codice CUP di riferimento **E83C22003170001**.

La Società dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione e al puntuale aggiornamento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Ospedale, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la Società potrà sospendere le forniture e, comunque, qualora Merck Life Science si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto alla Società di richiedere la risoluzione del contratto.

Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate ed inviate esclusivamente a:

- *Ragione sociale:* Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
- *Indirizzo sede legale:* Piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma
- *Codice fiscale:* 80403930581
- *Codice destinatario:* SDI QRL4YE1

L'invio delle fatture elettroniche deve essere corredato da copia in formato "pdf" delle fatture stesse e dei necessari documenti tecnici esplicativi e privi di dati sensibili e particolari ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

L'Ospedale respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume, a pena della nullità assoluta del Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto e ai sensi della suddetta normativa.

Merck Life Science quindi è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale dei Soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal Legale Rappresentante della Società entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto in oggetto.

La Società è obbligata a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della stessa.

Art. 9. Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito

In conformità a quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. n.36/2023, è vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa della Società, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte della Società medesima ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva.

Il Fornitore si impegna inoltre a non cedere a terzi l'eventuale credito derivante dal Contratto, sia pro soluto sia pro solvendo, in qualsiasi forma e dunque neppure attraverso il ricorso a fattispecie giuridiche similari (quali il factoring) o atipiche.

Resta tuttavia facoltà del Fornitore cedere i crediti vantati verso l'Ospedale all'Istituto di credito fiduciario di quest'ultimo e alle condizioni previste in un accordo di confirming vigente tra tali Parti.

Art. 10 – Penali

Fermo restando quanto riportato all'articolo 7 del Capitolato d'onori, si precisa quanto segue.

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la violazione delle disposizioni contenute nella documentazione contrattuale da parte della Società comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o delle prestazioni contrattuali; resta ferma la facoltà di risolvere il Contratto nonché il diritto di agire per il risarcimento dei danni.
2. Il Responsabile Unico del Progetto dell'OPBG verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Contratto e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
3. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'OPBG provvederà a contestarle, per iscritto, alla Società, secondo la procedura di contestazione di cui al successivo comma 5, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

4. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente Contratto e/o dagli altri documenti che regolano il rapporto tra le Parti, l'Ospedale a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Contratto, qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

a) in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto dell'Accordo Quadro, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna entro il termine previsto e concordato, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale dello 0,4 per mille dell'ammontare della fornitura;

b) nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,4 per mille dell'ammontare della fornitura;

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto alla Società dall'Ospedale; la Società dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Ospedale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Ospedale per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

7. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte dell'Ospedale, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del Contratto.

10. In caso di recidiva l'OPBG si riserva la facoltà di applicare a carico della Società, per ogni inadempienza un'ulteriore penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Ospedale.

11. In ogni caso, l'Ospedale potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale. L'OPBG si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso l'OPBG avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

12. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Società in esecuzione del presente Contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Società dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

13. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ospedale, comporterà l'applicazione della pena anzidetta.

14. Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Società non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Articolo 11 – Risoluzione del Contratto

Indipendentemente dalla scadenza, OPBG potrà dichiarare risolto il Contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, ancorché sia iniziata l'esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art.122 del Codice, in forza della presente clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede del Fornitore come individuata nel presente Accordo Quadro ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Legale Rappresentante ovvero consegnata a mano sottoscritta per ricevuta, e con effetto immediato al momento della ricezione da parte del Fornitore della comunicazione, al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- c) la Società si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti della Società:
1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Progetto, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con la Società, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, l'Ospedale, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato alla Società;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto f) che precede, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza di Merck Life Science rispetto alle previsioni del Contratto. In tal caso, il RUP assegna alla Società un termine non inferiore, salvo i casi d'urgenza, a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'OPBG risolve il Contratto, con atto scritto comunicato a Merck Life Science, fermo restando il pagamento delle penali;
- h) inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutto quanto correlato al presente Accordo Quadro;
- i) inosservanza delle previsioni di cui all'articolo 9 del Contratto in materia di divieto di cessione del Contratto e di cessione del credito;
- j) affidamento di subappalto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del Contratto;
- k) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e/o di condotta etica e trasparenza che possa generare una responsabilità anche solo potenziale all'Ospedale;

- l) incorso del Fornitore in procedure concorsuali;
- m) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt.3 e ss. della Legge 13/08/2010 n.136;
- n) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- o) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi;
- p) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art.10, del presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite. Nei casi di risoluzione del Contratto di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del presente articolo, le somme di cui al precedente capoverso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L'Ospedale non riconoscerà alla Società nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto per colpa della medesima.

Alla Società inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ospedale rispetto a quelle previste dal Contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti di Merck Life Science. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Si precisa altresì che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta sulla BDNA, ai sensi dell'art.88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dalla Società in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.159/2011; conseguentemente, il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge.

Articolo 12 – Recesso dal Contratto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 159 del 2011, l'Ospedale, ai sensi dell'art.123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

Articolo 15 - Responsabilità generali della Società

1. Nell'esecuzione della fornitura, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.
2. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.
3. L'Operatore Economico è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
4. La Società è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone con cui viene in contatto, sedi della fornitura, in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
5. Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Articolo 16 - Oneri particolari per la Società

1. Sono a carico della Società gli oneri particolari di seguito riportati:
 - a) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti anticipati;
 - b) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali;
 - c) la Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di cui trattasi sollevando, nel contempo, l'OPBG.

Articolo 17 - Adempimenti connessi agli interventi PNRR

1. La Società si impegna a rispettare tutti i requisiti, vincoli e condizioni derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, con particolare riferimento agli obblighi specifici derivanti dal principio del cd. DNSH ("Do No Significant Harm") volto a garantire che l'esecuzione degli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente (articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

2. L'Operatore Economico ha inoltre dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi attuale o potenziale, né proprio, né del proprio coniuge, o di conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, tale da metterne a rischio il buon andamento e lo svolgimento imparziale della attività oggetto del Contratto.

Articolo 18 - Subappalto

1. È fatto divieto al Fornitore di appaltare, anche parzialmente, in qualunque forma e modo, e con qualunque istituto contrattuale, la fornitura oggetto del Contratto, fatta salva insindacabile autorizzazione scritta a firma del Responsabile Funzione Legale di OPBG.

2. Il Fornitore, ai fini dell'eventuale autorizzazione al subappalto da parte dell'Ospedale, deve comunicare a quest'ultimo gli estremi delle Imprese alle quali intende affidare la parziale fornitura ("subappaltatore" o "impresa affidataria") con espreso dettaglio dell'oggetto del subappalto e del correlato valore nonché fornire le ulteriori informazioni e documentazione richiesta dall'Ospedale e per esso dalla Funzione Supply Chain. Il subappaltatore deve essere previamente qualificato in conformità alla regolamentazione interna dell'Ospedale in coerenza con i principi della Norma sui Contratti Pubblici.

3. In caso di subappalto - ferme restando sia tutte le altre condizioni che saranno definite da OPBG, la cui autorizzazione è presupposto indispensabile per l'efficacia e validità del subappalto stesso, sia la piena e diretta responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Ospedale per la regolare e tempestiva esecuzione della fornitura da parte del subappaltatore e dei puntuale assolvimento da parte di quest'ultimo dei correlati obblighi anche normativi discendenti dal Contratto, ivi inclusi quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro - il Fornitore dovrà espressamente convenire con l'impresa affidataria che quest'ultima rinuncia a qualsiasi azione o pretesa nei confronti di OPBG che è e rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed il subappaltatore.

Analoga dichiarazione di rinuncia a qualsiasi azione o pretesa nei confronti di OPBG deve essere anche direttamente resa all'Ospedale da parte del subappaltatore.

4. Le forniture eseguite in subappalto s'intendono pertanto e per patto espreso effettuate all'Ospedale direttamente dal Fornitore restando il subappalto un rapporto obbligatorio interno tra Fornitore e subappaltatore.

Articolo 21 – Trattamento Dati Personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “RGPD”) e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Articolo 22 - Riservatezza

1. Tutte le informazioni confidenziali comunicate da una Parte all'altra Parte e che non siano già di pubblico dominio (“Informazioni Confidenziali”) - e ferme restando le diverse specifiche previsioni del Contratto in materia di trattamento dei dati personali come disciplinate nell'articolo che precede - dovranno essere utilizzate da quest'ultima ai soli fini della fornitura di cui al Contratto ed è fatto pertanto alla stessa divieto di comunicarle e/o divulgarle senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, fermi restando gli obblighi normativi e dunque legittime richieste delle competenti Autorità.

2. Ciascuna Parte s'impegna pertanto ad adottare le precauzioni necessarie per impedire la divulgazione delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte e dunque a custodire le Informazioni Confidenziali medesime utilizzando adeguate modalità di conservazione con la diligenza richiesta dalle circostanze.

3. Nel quadro di cui sopra, il Fornitore ha anche l'obbligo di garantire la confidenzialità in merito ai processi interni dell'Ospedale di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del Contratto osservando le abituali regole di correttezza, riservatezza e sicurezza ed eventualmente anche disposizioni più restrittive dell'Ospedale ad essa rese note.

4. Ciascuna Parte riconosce conseguentemente che le Informazioni Confidenziali fornite dall'altra Parte in correlazione con il Contratto sono di proprietà esclusiva di quest'ultima.

Articolo 23 - Condotta etica e trasparenza

1. L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha adottato il Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it
2. Ciascuna Parte si impegna ad agire nell'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando nel contesto del rapporto con l'Ospedale comportamenti, atti od omissioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità illecita e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica tali da poter generare per l'altra parte o il proprio personale responsabilità da atto illecito.
3. L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Articolo 24 - Continuità delle prestazioni

Ove sorgessero contestazioni tra le Parti, il Fornitore deve garantire comunque - sino a quando il Contratto non sia definitivamente risolto - la continuità della fornitura in conformità al Contratto stesso e non può pertanto rallentare o sospenderne unilateralmente l'esecuzione per nessuna ragione, compresa la contestazione giudiziale.

Articolo 25 - Modifiche ed integrazioni del Contratto

1. Ogni modifica al presente Contratto dovrà risultare, per la sua validità, esclusivamente da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle Parti muniti di poteri di rappresentanza e firma.
2. Non sono consentite deroghe a quanto previsto nel Contratto e sue eventuali modifiche formalizzate nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e pertanto qualunque fornitura eccedente i limiti del Contratto o dallo stesso difforme non sarà riconosciuta dall'Ospedale anche in termini economici in quanto sin d'ora da ritenersi non richiesta da quest'ultimo e, come tale, non dovuta dal Fornitore e fermo restando, in tali ipotesi, illimitati diritti dell'Ospedale per ogni danno che ne conseguisse.

Articolo 26 - Equilibrio del Contratto

Le Parti si danno atto che le condizioni pattuite nel Contratto sono state oggetto di specifica trattativa e liberamente tra loro concordate per il caso specifico al fine di dare esito a un rapporto caratterizzato da un perfetto equilibrio economico.

Articolo 27 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'Operatore Economico.

In caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Operatore Economico. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

Articolo 28 - Foro competente

1. Al Contratto si applica la Legge vigente nello Stato Italiano.
2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale del Foro di Roma e successivi gradi.

Articolo 29 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia a quanto stabilito nella lettera di invito, nel Capitolato d'oneri e Tecnico, all'offerta presentata, alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

Allegati:

- a) Lettera d'invito del 05/01/2024;
- b) Capitolato d'oneri
- c) Capitolato tecnico
- d) DGUE firmato da Merck Life Science;
- e) Offerta economica Merck Life Science - prot. n.2001811622 del 15/01/2024 pervenuta a mezzo PEC il 17/01/2024;

- f) Valutazione di congruità del 22/01/2024;
- g) Decreto di aggiudicazione Prot. n.25/DA del 16/02/2024
- h) Garanzia fideiussoria definitiva – fideiussione bancaria n.896BGC2400434 emessa il 26/03/2024, rilasciata dalla DEUTSCHE BANK S.p.A., inviata con PEC del 28/03/2024
- i) Informativa sul trattamento dei dati personali


Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 09/04/2024

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ

Il Direttore Amministrazione

Ing. Antonio Perno


8.4.2024

Merck Life Science S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Angela Rinaldi

Roma _____

Merck Life Science S.r.l.



Angela Rinaldi
Legale Rappresentante